



COMUNE DI
SABBIO CHIESE
PROVINCIA DI BRESCIA
via Caduti 1, 25070 SABBIO CHIESE (BS)

fax 036585555 - p.iva: 00576260988

segretario@comune.sabbio.bs.it

AREA AMMINISTRATIVA – AFFARI GENERALI - PERSONALE

Determinazione repertorio dei provvedimenti n. 88 /RP del 23 maggio 2013.

OGGETTO: liquidazione produttività 2012 personale dipendente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – SEGRETARIO COMUNALE

CONSIDERAZIONI IN PUNTO DI DIRITTO.

Il parere della Corte dei Conti Lombardia n. 287/2010 rammenta il **divieto di erogazione della indennità di produttività sulla base di criteri di tipo automatico** con il ricordare che “la valutazione dell’attività svolta dai dipendenti dell’ente al fine di accertare il verificarsi dei presupposti previsti dal contratto per addivenire alla distribuzione delle somme contenute nel fondo per la produttività e negli altri fondi presuppone necessariamente che **prima dell’inizio del periodo oggetto di valutazione** siano stati determinati i **criteri e gli obiettivi** cosicché al termine dello stesso sia possibile procedere ad un’**adeguata verifica**, anche al fine di accertare se ciascuna branca dell’ente nel suo complesso svolge l’attività di sua competenza in modo efficiente, efficace ed economico”. “Il processo di valutazione presuppone l’individuazione di specifici obiettivi che ciascun dipendente, o ufficio, deve perseguire nello svolgimento della sua attività, la parametrizzazione di un emolumento al raggiungimento di ciascuno di essi e una verifica, al termine del periodo di riferimento, dell’attività e il riconoscimento della voce retributiva nei limiti nei quali gli obiettivi sono stati raggiunti. Questo meccanismo implica che **gli obiettivi, le modalità di valutazione e l’entità della voce retributiva siano stabiliti prima dello svolgimento dell’attività oggetto di verifica**”. In altri termini, “la parte variabile di retribuzione di incentivazione è un elemento retributivo che può essere riconosciuto solo se correlato al raggiungimento di specifici obiettivi connessi all’attività svolta dal dipendente, fissati in via preventiva dall’Amministrazione. La corresponsione della stessa al di fuori dei parametri normativi e contrattuali sarebbe del tutto incongrua ed indebita”. La stessa possibilità di aumentare il fondo per le risorse decentrate negli enti cd virtuosi sulla base dei CCNL 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.7.2009 che prevedono la possibilità di incremento della parte variabile viene collegata alla presenza di obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi o, per riprendere l’espressione testuale, al fine di arrivare al “miglioramento della produttività dei servizi nonché al riconoscimento e valorizzazione delle professionalità e del merito”.

La disciplina relativa ai compensi incentivanti la produttività per il comparto degli Enti locali, condiziona la corresponsione del premio relativo al raggiungimento dell’obiettivo programmato. La valutazione circa il raggiungimento di tale obiettivo è affidata al dirigente preposto, che deve tenere conto di parametri oggettivi, quali il tempo e il livello di professionalità, oltre alla capacità di iniziativa e all’impegno partecipativo alla realizzazione del progetto obiettivo.

E in caso di esito negativo della valutazione, il compenso non spetta. Lo ha stabilito la V Sezione del Consiglio di Stato con una sentenza depositata il 16 dicembre scorso (n. 8949 del 2010). Il Collegio ha chiarito che la valutazione è rimessa alla discrezionalità dei dirigenti responsabili e non costituisce una integrazione automatica dello stipendio. Ciò perché il meccanismo incentivante è diretto ad ottenere un effettivo miglioramento della prestazione e dei servizi in relazione a concreti obiettivi, che ciascuna amministrazione si ripropone di raggiungere nell’ambito delle previsioni contrattuali. E quindi, in buona sostanza, la prestazione del lavoratore impegnato nel progetto è l’effetto dell’adempimento di un’obbligazione di risultato e non di mezzi. Citando la giurisprudenza della VI Sezione (26 giugno 2008, n. 3230), la V Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito, infatti che **la maggiorazione dell’incentivazione, diversamente dal compenso ordinario incentivante**, implica l’inserimento del dipendente in progetti di carattere strumentale e di risultato. Il tutto con l’obiettivo di incrementare la produttività e l’efficacia dell’azione amministrativa per obiettivi qualitativi e quantitativi programmati. Pertanto è necessario che la prestazione lavorativa sia resa all’interno di vecchi progetti e debba essere verificata secondo parametri medi di produttività. Cons. di Stato, Sez. V, 16 dicembre 2010, n. 8949.

Visto il parere della Corte dei Conti della Lombardia n. 287/2010 che il CCNL 22.1.2004, interpretazione fornita ancor prima anche da numerose sentenze della Corte dei Conti, che

rammenta il divieto di erogazione della indennità di produttività sulla base di criteri di tipo automatico. Viene infatti espressamente ricordato che: “la valutazione dell’attività svolta dai dipendenti dell’ente al fine di accertare il verificarsi dei presupposti previsti dal contratto per addivenire alla distribuzione delle somme contenute nel fondo per la produttività e negli altri fondi presuppone necessariamente che prima dell’inizio del periodo oggetto di valutazione siano stati determinati i criteri e gli obiettivi cosicché al termine dello stesso sia possibile procedere ad un’adeguata verifica, anche al fine di accertare se ciascuna branca dell’ente nel suo complesso svolge l’attività di sua competenza in modo efficiente, efficace ed economico”. “Il processo di valutazione presuppone l’individuazione di specifici obiettivi che ciascun dipendente, o ufficio, deve perseguire nello svolgimento della sua attività, la parametrizzazione di un emolumento al raggiungimento di ciascuno di essi e una verifica, al termine del periodo di riferimento, dell’attività e il riconoscimento della voce retributiva nei limiti nei quali gli obiettivi sono stati raggiunti. Questo meccanismo implica che gli obiettivi, le modalità di valutazione e l’entità della voce retributiva siano stabiliti prima dello svolgimento dell’attività oggetto di verifica”. In altri termini, “la parte variabile di retribuzione di incentivazione è un elemento retributivo che può essere riconosciuto solo se correlato al raggiungimento di specifici obiettivi connessi all’attività svolta dal dipendente, fissati in via preventiva dall’Amministrazione. La corresponsione della stessa al di fuori dei parametri normativi e contrattuali sarebbe del tutto incongrua ed indebita”. La stessa possibilità di aumentare il fondo per le risorse decentrate negli enti cd virtuosi sulla base dei CCNL 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.7.2009 che prevedono la possibilità di incremento della parte variabile viene collegata alla presenza di obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi o, per riprendere l’espressione testuale, al fine di arrivare al “miglioramento della produttività dei servizi nonché al riconoscimento e valorizzazione delle professionalità e del merito”.

Vista la pronuncia della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Regione Lombardia con la deliberazione 5.7.2011, n. 436, la quale ha il pregio di aver posto in chiara relazione il fondo di produttività con la nozione di spesa di personale da ultimo rideterminata dall’art. 14, comma 7, del d.l. 31.5.2010, n. 78 convertito nella legge 30.7.2010, n. 122, il quale ha riscritto l’art. 1, comma 557, della legge 27.12.2006, n. 296, aggiungendovi gli artt. 557-bis e 557-ter. A detta di quanto asserito in detta pronuncia tutti i compensi relativi alle voci retributive di salario accessorio *sub iudice* si autoalimentano e dunque derivano da “risorse eterofinanziate rispetto alle finanze dell’ente locale, con la conseguenza che non comportano un effettivo aumento della spesa per l’amministrazione”. Proprio per questi motivi, tali compensi non incidono sulla spesa complessiva di personale, non hanno relazioni con la dinamica retributiva e non si scontrano con tetti retributivi per il singolo dipendente in quanto somme non ordinariamente spettanti. Con queste premesse, la conclusione diviene ovvia: **“la sussunzione di determinati incentivi nell’ambito degli oneri del personale è esclusa qualora vi sia una diversa natura rispetto alla generica spesa per il personale (come nel caso dei cc.dd. “incentivi per la progettazione interna, che rappresentano spese di investimento attinenti alla gestione del conto capitale); oppure si tratti di compensi pagati con fondi (aventi puntuale vincolo di destinazione) che si autoalimentano con i frutti dell’attività svolta dai dipendenti, e, di conseguenza, non comportano un effettivo aumento di spesa, come nel caso dei diritti di rogito e degli incentivi per il recupero dell’Ici”.**

Considerato che l’art.9, comma 2-bis, D.L. n. 78 del 2010 come convertito dalla [L. n. 122 del 2010](#) prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ art. [1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), non possa superare il corrispondente importo dell’anno 2010 e che è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Atteso che, in coerenza con i vincoli delineati dall’art.9, commi 1 e 2-bis, D.L. n. 78 del 2010, la sola possibilità concreta d’integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa in deroga al tetto di spesa previsto dal comma 2-bis, è subordinata al conseguimento di effettive economie di spesa risultanti dai processi di attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai [commi 4 e 5, art. 16, D.L. n. 98 del 2011](#), quale effetto di specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi d’incremento della produttività individuale del personale interno all’Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro. ([Corte dei conti-sez. Autonomie, delibera 21 gennaio 2013, n. 2](#)).

Atteso che gli obiettivi, le modalità di valutazione e le quantità di salario accessorio correlate devono essere fissati all’inizio di ogni anno per garantire un processo virtuale di distribuzione della produttività.

Visto art. 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (novellato dall'art. 34 del decreto legislativo n. 150 del 2009), nel quale chiaramente si ribadisce che «... le determinazioni per l'**organizzazione degli uffici** e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro

Vista la circolare 13.5.2010, n. 7 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica – e la [recentissima sentenza del Tribunale di Pesaro, sez. lavoro, 2.12.2010, n. 417](#), che ha sicuramente il pregio di aver fatto chiarezza, una buona volta per tutte, in sede di giudizio di merito e non più di prime cure, sull'immediata operatività delle norme del d.lgs. 27.10.2009, n. 150 in quanto imperative e inderogabili, con particolare riguardo al **potere unilaterale ed esclusivo del dirigente pubblico di adottare atti di micro organizzazione e gestione delle risorse** ribaltando le precedenti pronunce dei tribunali di Torino (decreto 2.4.2010), Salerno (decreto 18.7.2010) e Trieste (decreto 5.10.2010).

Visto l' art. 14 D.Lgs. n. 150 del 31 ottobre 2010 in ordine alla nomina di un organismo indipendente di valutazione e l'**articolo 4 comma 1 lettera e) n. 5) della legge 4 marzo 2009 n. 15** a mente del quale l'esercizio della delega è finalizzato, tra l'altro, a riordinare gli organismi che svolgono funzioni di controllo e valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche in guisa da assicurare " (...) **la piena autonomia della valutazione, svolta dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni e responsabilità**".

Visto il prospetto di ripartizione della produttività quale elaborato dal segretario comunale in qualità di componente (unico) dell'OIV (Organo Interno di Valutazione) costituito a mente del suddetto 'art. l'art. 14 del d. lgs. n. 150/2009 in quale, a mente del comma 2 del predetto art. 14 . (...) **sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286](#), ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'[articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999](#), e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.**"

La valutazione deve sviluppare criteri di ponderazione che siano "strettamente connessi al **soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi**".

Viste le norme contrattuali che disciplinano l'attribuzione dei compensi incentivanti la produttività e il miglioramento dei servizi ed in particolare::

- il CCNL 1° aprile 1999, in particolare l'articolo 17, comma 2, lettera a), che prevede l'erogazione di compensi incentivanti la produttività e il miglioramento dei servizi e l'articolo 18 che prevede il collegamento dei compensi ai risultati conseguiti e certificati;
- il CCNL 22 gennaio 2004, in particolare l'articolo 37, che prevede esplicitamente che l'incentivo non può essere corrisposto sulla base di automatismi ma in relazione agli incrementi effettivi di produttività e di impegno del personale, a seguito di valutazione della prestazione lavorativa e di certificazione dei risultati conseguiti;
- gli articoli 7, 9, 19 e 31 comma 2 del D.lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs n. 141/2011;
- l'art. 5 commi 11-bis e seguenti del D.L. n. 95/2012, convertito con modifiche dalla L. n. 135/2012;

Visto l'art. 18 del CCNL 1° aprile 1999, che testualmente recita:

«Art. 18 - Collegamento tra produttività ed incentivi.

(Articolo così sostituito dall'art. 37 del C.C.N.L. 22.01.2004)

1. La attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

2. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti.

3. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto; il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno.

4. Non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati.»

Visto il conclamato principio di separazione delle competenze gestionali, proprie dei dirigenti (o dei responsabili dei servizi) e quelle di indirizzo e di controllo (spettanti agli organi di governo) per cui la dirigenza dispone di una competenza all'adozione degli atti gestionali di micro – organizzazione di carattere e esclusivo ed inderogabile.

MOTIVAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO IN ORDINE ALLA COMPETENZA.

La distinzione tra atti di indirizzo e atti di gestione (con relativa distinzione di competenza) costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5695 del 24 ottobre 2011). I Dirigenti/Responsabili dei servizi sono incaricati della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali rispettivamente assegnate per il perseguimento degli obiettivi individuati, e della acquisizione delle entrate, adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed accertando le entrate assegnate, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge alla Giunta ed al Consiglio Comunale. A mente dell'art. 107 comma 1 del tuel (testo unico enti locali) D. lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 comma 1 lettera a) spettano agli organi politici e di governo i poteri di indirizzo e di controllo (discrezionalità politica), mentre, a' sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 tuel medesimo, dell'art. 4 II° comma del D. Lgs. n. 165/2001, dell'art. 6 1° comma della legge delega n. 15/2009 e dell'art. 37 del Decreto Legislativo n.150 del 31 ottobre 2009, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi tutti gli atti e compiti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno (discrezionalità tecnica e amministrativa) spettano ai responsabili di servizio ai quali compete non solo la gestione amministrativa, ma anche quella finanziaria e tecnica in autonomia con autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e connessa responsabilità gestionale. Vedi PRINCIPIO CONTABILE N. 2 PER GLI ENTI LOCALI GESTIONE NEL SISTEMA DEL BILANCIO Testo approvato dal Ministero dell'interno OSSERVATORIO PER LA FINANZA E LA CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI – 2009 – punto 1 – Quadro giuridico di riferimento nel quale è detto che "Il legislatore ha richiamato in più occasioni il principio della differenziazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa, con l'affidamento ai dirigenti di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione di risorse umane e strumentali(...)" e, più oltre al punto 7 "7 I dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, sono direttamente responsabili, in via esclusiva, della correttezza amministrativa, dell'efficienza, dei risultati della gestione e del raggiungimento degli obiettivi formulati negli strumenti di programmazione di cui al sistema di bilancio(...)" e copiosa giurisprudenza pretoria assolutamente concorde e conforme sul punto; tra le altre, da ultimo: TAR Piemonte, 27 novembre 2002 n. 2000, Cassazione, sez. II, 6 novembre 2006 n. 23622; TAR Brescia 28 aprile 2003 n. 464 e n. 188/07 del 5 marzo 2007, T.A.R. Lombardia Brescia, 27 giugno 2005 n. 690 (laddove è precisato che il nuovo assetto dei poteri nelle amministrazioni pubbliche è improntato ad una rigida separazione dei rispettivi ruoli e che tutti i poteri gestionali sono di competenza della burocrazia intesa come il complesso degli apparati amministrativi); Cons. Stato Sez. V, 07-04-2011, n. 2154 laddove è ribadito che ai dirigenti è attribuita tutta la gestione, amministrativa, finanziaria e tecnica, comprensiva dell'adozione di tutti i provvedimenti, anche discrezionali, incluse le autorizzazioni e concessioni (e quindi anche i loro simmetrici atti negativi), e sugli stessi dirigenti incombe la diretta ed esclusiva responsabilità della correttezza amministrativa della medesima gestione (art. 107, commi 3 e 6, T.U. cit.) (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. I, n. 1351/2010); TAR per la Calabria, sede staccata di Reggio Calabria, con sentenza n. 493 del 28 luglio 2009 dove è detto che l'attività gestionale sicuramente è anche attività discrezionale; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 15 febbraio 2007 n. 279, T.A.R. Calabria Catanzaro, 23 settembre 2003 n. 2730 e 2 maggio 2006 n. 453, T.A.R. Campania, Napoli; II, 23 marzo 2004 n. 3081. Vedi altresì la competenza del segretario comunale in applicazione degli articoli 109 comma 2 e 97 comma 4 lettera d) del tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000 (circolare del Ministero dell'Interno n. 1 del 15 luglio 1997, T.A.R. Sardegna, 12 maggio 1999, n. 593, Consiglio di Stato, sezione IV, Sentenza 21 agosto 2006 n. 4858, TAR Puglia, Bari, sez. II, 16 giugno 2005 n. 2919, TAR Calabria, sentenza 28 luglio 2004 n. 1729, TAR Calabria – Catanzaro, sez. II, pronuncia n. 1729 del 28 luglio 2004, 4 maggio 2005, n. 715 e 9 maggio 2005 n. 779, T.A.R. Emilia Romagna Parma 26/7/2006 n. 336 nei procedimenti disciplinari ed irrogazione delle sanzioni -; TAR Napoli, sentenza n. 6081 del 12 giugno 2007, TAR Puglia -Lecce, SEZ. II – Sentenza 7 settembre 2010, n. 1924; Contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali, sottoscritto il 22 dicembre 2003 tabella A), lettera H, TAR Puglia – Bari, sez. II, sent. 18 marzo 2005 n. 1200 che affida al segretario la competenza ad adottare atto di gestione del personale sulla base dell'art. 16, comma 1, lett. h) del D. lgs. n. 165/2001; TAR Piemonte sentenza 2739/2008; T.A.R. Sardegna Cagliari, 12 maggio 1999, n. 593. L'elenco delle competenze dirigenziali e dei responsabili dei servizi contenuto nel suddetto articolo 107 ha peraltro solo un valore esemplificativo e non esaustivo.

Atteso che la Corte Costituzionale con sentenza 28/10/2010 n. 304 ha ribadito che *." Nell'ordinamento della P.A. deve essere assicurata una chiara distinzione tra funzioni politiche e funzioni amministrative di tipo dirigenziale, al fine di assicurare, in particolare, la piena attuazione dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)."* con il rammentare che sul punto la giurisprudenza è costante.

Visti:

- gli articoli 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in ordine all'assunzione di impegni di spesa da parte del responsabile del servizio.
- gli articoli 183 IX° comma, l'art. 107 III° comma I lettera d) in materia di impegni di spesa a mezzo atti monocratici detti "determinazioni" nonché l'art. 4 II° comma e l'art. 17 I° comma lettera e) del tuel sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi.
- A norma del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, i dirigenti ovvero i responsabili dei servizi, ai quali sono state attribuite le funzioni dirigenziali, assumono, con proprio atto, impegni di spesa.
- Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), del D.L. 01.07.2009, n. 78 e nel rispetto delle misure organizzative adottate dall'amministrazione comunale, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed **l'art. 107**

Atteso pertanto che i dirigenti/responsabili dei servizi con la riforma Brunetta contenuta nel D. Lgs. n. 150/2009 di attuazione della legge n. 15/2009, sono stati investiti, in virtù dell'attuale assetto delle competenze, di un potere esclusivo, che debbono esercitare con autonomi poteri di organizzazione, di spesa e di controllo e sono responsabili dei risultati.

Considerato che:

1. "48. La competenza ad adottare i provvedimenti che comportano impegno di spesa è, di norma, dei responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione dei singoli interventi e/o servizi o funzioni del bilancio, che vi provvedono con propria determinazione" (punto 48 Principio contabile n. 2 PER GLI ENTI LOCALI GESTIONE NEL SISTEMA DEL BILANCIO Testo approvato dal Ministero dell'interno OSSERVATORIO PER LA FINANZA E LA CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI – 2009);

2. i dirigenti, ovvero i responsabili dei servizi ai quali siano state attribuite le funzioni dirigenziali, assumono con le procedure fissate dalle disposizioni normative in precedenza citate i seguenti atti:
 - a) di prenotazione di impegni relativi a procedure in via di espletamento;
 - b) di impegni di spesa sugli esercizi successivi;
 - c) degli altri impegni di spesa;
3. Ai fini della determinazione, in qualunque momento, dello stato di attuazione del bilancio di previsione, l'ufficio di ragioneria prontamente annota, sul mastro, in corrispondenza di ciascun intervento, gli impegni assunti e scadenti nell'esercizio, sì che la differenza rispetto alla previsione costituisca il fondo di cui si può disporre ai fini dell'assunzione di ulteriori impegni, tenuto conto di quelli già in corso di perfezionamento.
4. Ai sensi dell'art. 183, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, il responsabile dei servizi finanziari, dopo l'approvazione del bilancio e **senza la necessità di ulteriori atti**, provvede alla registrazione degli impegni sui relativi stanziamenti, per le seguenti spese:

Spese correnti:

- a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
- b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
- c) per le spese **dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge**;
- d) per spese **correnti correlate ad accertamento di entrate aventi destinazione vincolata per legge**.

Spese in conto capitale ove sono finanziate:

- a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione, in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
- b) con **quota dell'avanzo di amministrazione** in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;
- c) con l'emissione di prestiti obbligazionari in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
- d) **con entrate proprie in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate**;
- e) con **entrate, accertate, aventi destinazione vincolata per legge**.

Atteso che:

- la **Corte Costituzionale con sentenza 28/10/2010 n. 304** ha ribadito che *." Nell'ordinamento della P.A. deve essere assicurata una chiara distinzione tra funzioni politiche e funzioni amministrative di tipo dirigenziale, al fine di assicurare, in particolare, la piena attuazione dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)."* con il rammentare che sul punto la giurisprudenza è costante.
- Il parametro della fiduciarità non deve essere il criterio ordinatore del rapporto tra organo di governo e dirigenza gestionale (vedi Corte Costituzionale nn. 103 _ che parla di **"... chiara distinzione funzionale fra i compiti di indirizzo politico amministrativo e quelli di gestione"**) e 104 del 2007, n. 161, 351, 390 del 2008; nn. 34 e 81 del 2010).

Visti:

l'art. 107 1° comma lettera e) del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 che affida la competenza ai responsabili del servizio in materia di atti di amministrazione e gestione del personale (vedi TAR Toscana, sez. II, sentenza 25 luglio 2006 n. 3218);

l'art. 2 comma 1 lettera b) del D. lgs. n. 165/2001, nel testo coordinato con l'art. 3 comma 2 lettera b) della legge 15 marzo 2009 n. 15, a mente del quale le amministrazioni pubbliche ispirano l'organizzazione degli uffici in base, tra l'altro a criteri di **"ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2"**;

l'art. 2 comma 1 lettera a) della legge 4 marzo 2009 n. 15 di modifica dell'art. 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 a mente del quale la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'**articolo 2, comma 2**, del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'articolo 1 dell'or menzionata presente legge, e della relativa contrattazione collettiva mira, tra l'altro, al raggiungimento degli obiettivi di convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato;

l'art. 37 del decreto legislativo n. 150/2009 di attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 4 marzo 2009 n. 15 che mira a **"... rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza(...)"**;

l'art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, nel testo come modificato dall'art. 34 decreto legislativo n. 150/2009 di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, a mente del quale **"Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro (...). Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti alla gestione delle risorse umane nel rispetto dei principi di opportunità nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici"**. La predetta norma primaria, relativa ad attività di micro e macro-organizzazione a' sensi dell'articolo 2, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, ha carattere **imperativo ed è inderogabile. (vedi, ad esempio, Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata sez. I 8/10/2010 n. 766 Gestione del personale - Competenza – Dirigenza "Un atto concernente la gestione del personale, quale l'assegnazione della ricorrente all'ufficio tecnico, disposta a causa della carenza del personale di tale ufficio, deve essere adottato dalla dirigenza. E' viziato di incompetenza l'atto di gestione del personale adottato dalla Giunta comunale, in base al principio della separazione dell'attività di gestione amministrativa da quella di indirizzo politico.)"**;

l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 a mente del quale **"2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati."** Vedi, tra le altre, T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I Sent., 9 ottobre 2009, n. 1738 ; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 12-09-2008, n. 23567 (rv. 605164) M.Z. c. I.N.P.S. Cons. Stato Sez. VI, 28-03-2007, n. 1430 M.P. s.a.s. e altri c. S.I.A.E. e altri. La norma dell'art. 4 del **D.Lgs. n. 165/2001** (ex art. 3 del **D.Lgs. n. 29/1993**) **demandata, in via generale, ai dirigenti pubblici / responsabili dei servizi l'emanazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.** L'art. 107, co. 2, 3 e 4, del **D.Lgs. n. 267/2000** (ex art. 51 della **L. n. 142/1990**, a suo tempo modificato dall'art. 6 della **L. n. 127/1997**), nel delineare la sfera delle attribuzioni spettanti ai dirigenti/responsabili dei servizi degli enti locali, contempla la loro **competenza per tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione di atti anche di carattere discrezionale che impegnano l'amministrazione verso l'esterno**, con la sola esclusione degli atti espressamente riservati agli organi di governo dell'ente, ai quali spettano invece poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. (vedi anche, *inter coetera* T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 18-05-2006, n. 4734 L. s.n.c. c. Azienda Sanitaria Locale omissis e altri T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 05-05-2006, n. 3967 S. S.p.A. c. Comune di Cellule T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 13-01-2006, n. 651 S.M. e altri c. Comune di Alife);

l'articolo 45 del d.lgs. 80/1998 stabilì, ben 11 anni fa, che **"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o**

provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”;

l'art. 70 comma 6 del D. lgs. n. 165/2001, a' sensi del quale “(...) le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, s'intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”. Consolidata giurisprudenza in materia - Corte Cost., n. 103 e n. 104 del 23 marzo 2007; Cons. di Stato, Sez. V, n. 5312 del 2005- e l'art. 45, D.Lgs. n. 80 del 1998 nel precisare che, a decorrere dalla sua entrata in vigore di quest'ultimo d.lgs. “le disposizioni previgenti che attribuiscono agli organi di governo la adozione di atti di gestione, di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”. T.A.R. Sardegna, Sez. II, 12 ottobre 2011, n. 968;

gli articoli 183 comma 9, l'art. 107 III° comma 3 lettera d) in materia di impegni di spesa a mezzo atti monocratici detti **“determinazioni”** nonché l'art. 4 II° comma e l'art. 17 I° comma lettera e) del tuel sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi.

Atteso che:

- a norma del combinato disposto degli artt. 107, 109, 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 **“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”** (in ordine all'assunzione di impegni di spesa da parte del responsabile del servizio) e 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, i dirigenti ovvero i responsabili dei servizi, ai quali sono state attribuite le funzioni dirigenziali, assumono, con proprio atto (**determinazione**), **impegni di spesa**.
- A' sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), del D.L. 01.07.2009, n. 78 e nel rispetto delle misure organizzative adottate dall'amministrazione comunale, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano **impegni di spesa** ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed **l'art. 107**

Atteso pertanto che i dirigenti/responsabili dei servizi con la riforma Brunetta contenuta nel D. Lgs. n. 150/2009 di attuazione della legge n. 15/2009, sono stati investiti, in virtù dell'attuale assetto delle competenze, di un potere esclusivo, che debbono esercitare con **autonomi poteri di organizzazione, di spesa e di controllo e sono responsabili dei risultati**.

Viste le caratteristiche dell'impegno di spesa quali dettate dall'art. 183 del d. lgs. n. 267/2000 e dal principio contabile n. 2, punto 46, emanato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero dell'interno in data 12 marzo 2008.

Considerato che:

5. **“48. La competenza ad adottare i provvedimenti che comportano impegno di spesa è, di norma, dei responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione dei singoli interventi e/o servizi o funzioni del bilancio, che vi provvedono con propria determinazione”** (punto 48 Principio contabile n. 2 PER GLI ENTI LOCALI GESTIONE NEL SISTEMA DEL BILANCIO Testo approvato dal Ministero dell'interno OSSERVATORIO PER LA FINANZA E LA CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI – 2009);
6. i dirigenti, ovvero i responsabili dei servizi ai quali siano state attribuite le funzioni dirigenziali, assumono con le procedure fissate dalle disposizioni normative in precedenza citate i seguenti atti:
 - a) di prenotazione di impegni relativi a procedure in via di espletamento;
 - b) di impegni di spesa sugli esercizi successivi;
 - c) degli altri impegni di spesa;
7. Ai fini della determinazione, in qualunque momento, dello stato di attuazione del bilancio di previsione, l'ufficio di ragioneria prontamente annota, sul mastro, in corrispondenza di ciascun intervento, gli impegni assunti e scadenti nell'esercizio, sì che la differenza rispetto alla previsione costituisca il fondo di cui si può disporre ai fini dell'assunzione di ulteriori impegni, tenuto conto di quelli già in corso di perfezionamento.
8. Ai sensi dell'art. 183, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, il responsabile dei servizi finanziari, dopo l'approvazione del bilancio e **senza la necessità di ulteriori atti**, provvede alla registrazione degli impegni sui relativi stanziamenti, per le seguenti spese:

Spese correnti:

- a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
- b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
- c) per le spese **dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge**;
- d) per spese **correnti correlate ad accertamento di entrate aventi destinazione vincolata per legge**.

Spese in conto capitale ove sono finanziate:

- a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione, in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
- b) con **quota dell'avanzo di amministrazione** in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;
- c) con l'emissione di prestiti obbligazionari in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
- d) **con entrate proprie in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate**;
- e) con **entrate, accertate, aventi destinazione vincolata per legge**.

Visto il conclamato principio di separazione delle competenze gestionali, proprie dei dirigenti (o dei responsabili dei servizi) e quelle di indirizzo e di controllo (spettanti agli organi di governo) per cui la dirigenza dispone di una competenza all'adozione degli atti gestionali di micro – organizzazione di carattere e esclusivo ed inderogabile.

Atteso pertanto che i dirigenti con la riforma Brunetta contenuta nel D. Lgs. n. 150/2009 di attuazione della legge n. 15/2009, sono stati investiti, in virtù dell'attuale assetto delle competenze, di un potere esclusivo, che debbono esercitare con autonomi poteri di organizzazione, di spesa e di controllo e sono responsabili dei risultati.

Considerato che l'adozione delle determinazioni di spesa dei responsabili di servizi a' sensi dell'art. 183 comma 9 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 rappresenta la prima fase di realizzazione della spesa e si concretizza in un **accantonamento di somme necessarie per l'assunzione dell'impegno di spesa nei limiti degli stanziamenti disponibili in bilancio**. Con l'impegno, infatti, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare e il soggetto creditore, è individuata la ragione del debito, è costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata dal responsabile del servizio finanziario. Possono essere assunti impegni di spesa anche sugli esercizi successivi, purché compresi nel bilancio pluriennale e nel limite delle previsioni nello stesso contenute.

Considerato che l'adozione delle determinazioni di spesa dei responsabili di servizi rappresenta la prima fase di realizzazione della spesa e si concretizza in un accantonamento di somme necessarie per l'assunzione dell'impegno di spesa nei limiti degli stanziamenti disponibili in bilancio. Con l'impegno, infatti, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare e il soggetto creditore, è individuata la ragione del debito, è costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata dal responsabile del servizio finanziario. Possono essere assunti impegni di spesa anche sugli esercizi successivi, purché compresi nel bilancio pluriennale e nel limite delle previsioni nello stesso contenute.

Visto il conclamato principio di separazione delle competenze gestionali, proprie dei dirigenti (o dei responsabili dei servizi) e quelle di indirizzo e di controllo (spettanti agli organi di governo) per cui la dirigenza dispone di una competenza all'adozione degli atti gestionali di micro – organizzazione di carattere e esclusivo ed inderogabile.

Atteso pertanto che i dirigenti con la riforma Brunetta contenuta nel D. Lgs. n. 150/2009 di attuazione della legge n. 15/2009, sono stati investiti, in virtù dell'attuale assetto delle competenze, di un potere esclusivo, che debbono esercitare con autonomi poteri di organizzazione, di spesa e di controllo e sono responsabili dei risultati. Alla luce delle specifiche previsioni legislative statali succedutesi nel tempo (D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29; D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80; legge 15 maggio 1997 n. 127; legge 16 giugno 1998 n. 191; D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150), che hanno riconosciuto e confermato il principio della **separazione della funzione politica da quella amministrativa**, riservando quest'ultima funzione alla competenza dei dirigenti, deve ritenersi che il predetto principio di separazione della funzione politica da quella amministrativa costituisca, allo stato, **principio fondamentale dell'ordinamento giuridico** (in forza, tra l'altro, della previsione contenuta nell'articolo 1, comma terzo, del D.Lgs. n. 165/2001), da un lato, espressione diretta dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, nonché, d'altro lato, condizione essenziale e necessaria affinché siano, effettivamente ed in concreto, assicurati i predetti principi, come stabilito dal citato articolo della Costituzione. Tale assunto trova sostegno nei principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 103 e n.104 del 23 marzo 2007, allorché si afferma – in particolare – che il legislatore, proprio per porre i dirigenti (generali) in condizione di svolgere le loro funzioni nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, ha accentuato con il D.Lgs. n. 80 del 1998 il principio della distinzione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo degli organi di governo e funzione di gestione e attuazione amministrativa dei dirigenti. Deve altresì richiamarsi la pronuncia del Consiglio di Stato, quinta sez., n. 5312 del 5 ottobre 2005, con la quale si afferma che "per effetto dell'art. 3 D. Lgs. n. 9/1993, nonché della L. n. 127/97, e n. 191/98, è stata realizzata una **rigida ed effettiva separazione dei ruoli attribuiti al potere politico (atti d'indirizzo e programmazione), e ai dirigenti (atti di gestione), con la specificazione che i compiti gestionali e di adozione dei provvedimenti amministrativi spettano ai dirigenti "in via esclusiva"**". Inoltre tale statuizione è stata ulteriormente rafforzata dall'art. 45, D. Lgs n. 80/1998, il quale ha precisato che a decorrere dalla sua entrata in vigore "le disposizioni previgenti che attribuiscono agli organi di governo la adozione di atti di gestione, di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti".

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di liquidare la produttività anno 2012 da erogare al personale dipendente secondo allegata tabella /prospetto formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di imputare la spesa all'intervento 1.01.08.01 del bilancio relativo al corrente esercizio finanziario bilancio 2013.
3. Di stabilire che, in relazione ai riflessi finanziari derivanti dal presente provvedimento, il medesimo sia sottoposto al visto di copertura finanziaria del responsabile del servizio a norma degli articoli 151 comma 4 e 153 comma 5 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 e che diventi efficace dalla data della relativa sottoscrizione.

Si comunichi il presente provvedimento:
- al responsabile del servizio finanziario;
- all'ufficio segreteria.

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l'impugnazione dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento per estratto, a' sensi dell'art. 1 legge n. 205 del 2 luglio 2008 (vedi consiglio di Stato, sez. Vi, 12 maggio 2009 n. 2948):

- giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all'organo che ha emesso l'atto impugnato e ai controinteressati (non ai co-interessati) ai quali l'atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d'Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa.

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

Alberto dr Lorenzi

Attestazione di copertura finanziaria e regolarità contabile a' sensi dell'art. 151 comma 4 e 153 comma 5 tuel D.lgs. n. 267/2000 enti locali.

Si assicura a riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odierna viene apposto il visto di copertura finanziaria attestante la regolarità contabile a' sensi dell'art. 151 comma 4 e 183 comma 9 del tuel enti locali D. Lgs. N. 267/2000 e che, di conseguenza, il suddetto provvedimento è esecutivo.

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Franca Cadenelli

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio comunale (*art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267*);
- nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

F.TO Il Responsabile del servizio